

Civile Ord. Sez. 3 Num. 26329 Anno 2019

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 17/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19401/2016 R.G. proposto da:

Bruno Concetta, Visconti Giuseppe e Visconti Davide, rappresentati e difesi dall'Avv. Rosario Vento, domiciliati, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrenti -

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Dalfino, con domicilio eletto in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Gargani;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2911 del Tribunale di Palermo depositata il 27 maggio 2016.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D'Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso;

RITENUTO

Concetta Bruno, Giuseppe Visconti e Davide Visconti sottoponevano a pignoramento tutte le somme a qualsiasi titolo depositate presso Intesa Sanpaolo s.p.a., terzo pignorato. La banca ometteva di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ. e i creditori, previa notificazione dell'ordinanza di rinvio prevista dall'art. 548 cod. proc. civ., ottenevano un'ordinanza di assegnazione per euro 160.821,00 in base alla presunzione di non contestazione.

Contro tale ordinanza la banca proponeva opposizione, ex art. 617 cod. proc. civ., chiedendone preliminarmente la sospensione. Il giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza, disponendo per la prosecuzione del giudizio nel merito.

La banca introduceva l'opposizione agli atti esecutivi nella fase di merito. Nel frattempo, il collegio, adito ai sensi dell'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., riformava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sospensione, sospendendo il processo esecutivo.

Infine, il Tribunale di Palermo, decidendo nel merito, accoglieva l'opposizione proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. e annullava l'ordinanza di assegnazione resa in favore di Concetta Bruno, Giuseppe Visconti e Davide Visconti.

Costoro hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., basato su due motivi. Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.



Il ricorso è inammissibile in quanto l'esposizione dei fatti, richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è insufficiente.

In particolare, risulta decisiva la circostanza che i ricorrenti abbiano omesso di indicare ^{adeguatamente} il nominativo del debitore esecutato, il quale è litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato (Sez. 3, Sentenza n. 217 del 09/01/2007, Rv. 594666 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 10/05/2000, Rv. 536349 - 01).

Tale principio deve essere mantenuto fermo anche dopo le modifiche apportate agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., che hanno trasformato tale giudizio in un accertamento incidentale con rito camerale devoluto alla cognizione funzionale diretta del giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudizio è pur sempre rivolto all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di dare/avere intercorrente fra il terzo pignorato e il debitore esecutato e quindi interessa anche quest'ultimo, sebbene la pronuncia non faccia stato nei suoi confronti. Tuttavia, l'esigenza di tutelare l'integrità del contraddittorio si avverte solamente nel caso in cui il terzo pignorato proponga opposizione agli atti esecutivi, nei casi previsti dall'art. 548, ult. comma, e dall'art. 549 cod. proc. civ., giacché nella fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione il debitore esecutato già partecipa al processo di espropriazione.

Tanto premesso, si deve rilevare che l'omessa indicazione, in ricorso, del nominativo del debitore esecutato impedisce a questa Corte di esercitare il potere-dovere di ordinare l'integrazione del contraddittorio. Si tratta, quindi, di una carenza espositiva decisiva, che determina l'inammissibilità del ricorso.

L'esposizione dei fatti è carente anche sotto altro profilo. Considerata la deduzione del vizio di ultrapetizione (primo motivo), i ricorrenti avrebbero dovuto quantomeno riportare espressamente le ragioni dell'opposizione proposta dalla banca, della quale invece si dice solamente, in modo molto generico, che era stata proposta

solamente per dedurre un vizio di notifica.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti in solido, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.